



Prot. 3118/C38

Desenzano del Garda, 06.06.2016

Alla Provincia
Settore Edilizia Scolastica
-Ing. C. Lazzaroni
BRESCIA

=====

OGGETTO: Applicazione D.M. 12 maggio 2016 relativo all'adeguamento delle scuole alle norme di
Prevenzione Incendi.

=====

Mi permetto di sottoporre alla Vs. attenzione (in allegato alla presente) un riepilogo degli adempimenti previsti dal DM in oggetto e la scadenza degli stessi, certamente già a Vs. conoscenza.

Nell'ipotesi che i lavori per la realizzazione delle misure generino situazioni di interferenza con l'attività didattica, Vi chiedo di attivare per tempo un confronto in applicazione dell'art. 26 del Decreto legislativo 81/2008 per definire concordemente le misure atte ad evitare i rischi da interferenza (DUVRI).

In attesa di un riscontro porgo cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca Subrizi

ADEGUAMENTO DELLE SCUOLE ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI. PUBBLICATO IN GU IL DM 12 MAGGIO 2016

Publicato in Gazzetta Ufficiale n° 121 del 25 maggio 2016 il decreto ministeriale del 12 maggio 2016 che avvia il piano per l'adeguamento delle scuole alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi. **Gli adempimenti sono a carico degli Enti locali proprietari degli immobili (Comuni o Provincia) in conformità al parere emesso dall'Avvocatura Generale n. 384467 del 14 Dicembre 2010.**

Sono previste scadenze differenziate entro le quali in tutti gli istituti dovranno essere messi in atto gli adempimenti previsti dal **DM del 26 agosto 1992 "Norme di Prevenzione Incendio per l'edilizia scolastica"**.

Per le scuole esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento (**26 maggio 2016**), non in regola sul fronte antincendio, gli **Enti locali** dovranno mettere in atto un piano di adeguamento in più step, con una prima scadenza fissata al 26 agosto (tre mesi dall'entrata in vigore del Dm) e un'altra al 26 novembre 2016.

Entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto (26 agosto 2016) in tutte le scuole gli Enti locali devono con riferimento al D.M. 26/08/1992:

- Provvedere all'adeguamento degli impianti elettrici, dotati di interruttore generale con comando di sgancio a distanza (punti 7 e 7.1).
- Realizzare il sistema di allarme da attivare in caso di pericolo (punti 8.0 e 8.1 Sistemi di allarme incendio).
- Installare estintori disposti in ragione di almeno un estintore per ogni 200 metri quadrati di pavimento, con un minimo di due estintori per piano (punto 9.2).
- Adeguare la segnaletica per la sicurezza (punto 10).
- **A cura della Direzione degli istituti deve essere predisposto il registro dei controlli periodici ed il piano di emergenza.**

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto (26 novembre 2016)

a) Scuole realizzate prima del 18/12/1985 con riferimento al D.M. 26/08/1992

Gli Enti locali devono:

- Separare i locali ad uso promiscuo dai locali didattici con strutture e porte REI 120 (punto 2.4).
- Certificare che i materiali impiegati abbiano caratteristiche di reazione al fuoco conformi (punto 3.1).
- Garantire l'evacuazione in caso di emergenza con riferimento alla larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento (punto 5.5);
- Adeguare gli spazi per le esercitazioni (punto 6.1); adeguare gli spazi per depositi e archivi (punto 6.2); adeguare gli impianti di produzione calore (punto 6.3).
- Adeguare gli spazi per l'informazione e le attività parascolastiche (aule magne, auditorium, sale per rappresentazioni) (punto 6.4); adeguare le autorimesse

(punto 6.5); adeguare gli spazi per i servizi logistici (mense, dormitori) (punto 6.6).

- Realizzare l'impianto elettrico di sicurezza alimentato da apposita sorgente distinta da quella ordinaria per gli apparecchi di illuminazione di sicurezza e per l'impianto di diffusione sonora e/o allarme incendio (punto 7.1).
- Realizzare la rete idrica antincendio (punto 9.1); realizzare gli impianti fissi di rilevazione e/o di estinzione degli incendi (ad es. negli archivi e/o depositi e/o biblioteche) con un carico di incendio superiore ai 30 kg equivalenti per metro quadro di materiale combustibile) (punto 9.3).

b) Scuole realizzate tra il 18/12/1985 ed il 26/08/1992 con riferimento al D.M. 26/08/1992

In aggiunta ai punti precedenti gli Enti locali devono:

- Garantire la resistenza al fuoco delle strutture (punto 3.0)
- Garantire la compartimentazione (punto 4.0); le caratteristiche delle scale (punto 4.1), le caratteristiche degli ascensori e montacarichi (punto 4.2).
- Adottare le misure per rispettare l'affollamento (punto 5.0); garantire la capacità di deflusso (punto 5.1); garantire il sistema di vie d'uscita (punto 5.2); assicurare la larghezza delle vie d'uscita (punto 5.3) e la lunghezza delle vie d'uscita (punto 5.4); garantire il numero delle uscite di sicurezza (punto 5.6)

Per le scuole realizzate dopo l'entrata in vigore del Decreto del ministero dell'Interno del 26 agosto 1992 gli **Enti locali** dovranno attuare tutte le misure in esso previste entro il 31 dicembre 2016.

Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti sono esentati dall'obbligo di adeguamento qualora siano in possesso del certificato di prevenzione incendi, in corso di validità, o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali siano in corso lavori di adeguamento al decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro il termine massimo di cui al comma 1, lettera c) (entro il 31 dicembre 2016).